

OGGETTO: Modifica al regolamento “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'Assessore al Bilancio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'articolo 42, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone le competenze del Consiglio Comunale;

Visti i commi dal 816 al 836, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle entrate loro spettanti;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare permanente;

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

DELIBERA

1. di modificare il “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 1° febbraio 2021, all'art. 52 apportando le seguenti modifiche:

Testo in vigore art.52	Testo modificato
Occupazioni occasionali e di breve durata	Occupazioni occasionali e di breve durata
1. Le occupazioni relative a:	

<p>a) piccoli lavori edilizi di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale e altro;</p> <p>b) operazioni di trasloco;</p> <p>c) operazioni di manutenzioni del verde che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore.</p> <p>2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata da 3 (tre) a 12 (dodici) ore.</p> <p>3. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione o autorizzazione con le modalità di cui al precedente articolo 36.</p>	<p>1. Le occupazioni “occasionalì o di breve durata” di cui al presente articolo sono di durata non superiore a 30 (trenta) ore e relative a:</p> <p>a) installazione, manutenzione e rimozione di dissuasori per volatili;</p> <p>b) sostituzione, manutenzione e controllo di tegole, pluviali o parti ammalorate di coperture di edifici;</p> <p>c) lavori effettuati con trabatelli;</p> <p>d) attività effettuate con autoscale, betopompe o carrelli elevatori;</p> <p>e) spurghi;</p> <p>f) installazione, sostituzione, o manutenzione di insegne autorizzate;</p> <p>g) montaggio, smontaggio o manutenzione di impianti pubblicitari autorizzati;</p> <p>h) installazione o sostituzione di infissi o vetrate;</p> <p>i) piccole manutenzioni edili;</p> <p>l) potature di alberi, piante, siepi o manutenzione del verde;</p> <p>m) traslochi o simili;</p> <p>n) posa di massetti;</p> <p>o) gettate in cemento;</p> <p>p) operazioni di pronto intervento.</p> <p>2. Le occupazioni “occasionalì o di breve durata” non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore e a condizione che non comportino intralcio al traffico veicolare e/o pedonale oppure utilizzo anche indiretto della carreggiata</p> <p>3. Le occupazioni “occasionalì o di breve durata” sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale se di durata da 3 (tre) a 30 (trenta) ore anche non consecutive e anche su più giorni purché riguardino il medesimo sito ed il medesimo cantiere.</p> <p>4. Le occupazioni di durata superiore a 30 (trenta) ore sono soggette a concessione o autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli 36 e 37.</p>
--	--

2. di modificare il “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 1° febbraio 2021, apportando le seguenti modifiche al comma 3, dell'art.9:

Testo in vigore comma 3, art. 9	Testo modificato
<p>3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata prima della scadenza e deve essere indicato il periodo ulteriormente richiesto nonché le relative motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.</p>	<p>3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza.</p> <p>Per occupazioni inferiori ai cinque giorni lavorativi la proroga deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza. Nella richiesta di proroga deve essere indicato il periodo ulteriormente richiesto.</p> <p>In ogni caso il periodo di proroga non potrà essere superiore al precedente nel caso non vi siano modifiche.</p> <p>La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.</p>

3. di modificare il “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 1° febbraio 2021, all'art. 32, comma 2, lettera K), sulla non applicazione del canone, apportando le seguenti modifiche:

Testo in vigore alla lettera K), comma 2, articolo 32	Testo modificato
<p>k) le occupazioni temporanee effettuate da ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), ONG (Organizzazioni non Governative), cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se tali soggetti realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione.</p>	<p>k) le occupazioni temporanee effettuate da Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n°117 del 3/7/2017, Enti di culto o religiosi giuridicamente riconosciuti e fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>L'esenzione non opera nel caso tali soggetti realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili a finalità religiose o istituzionali dell'organizzazione e comunque commerciali secondo quanto definito all'art. 79 del D.Lgs. n°117 del 3/7/2017.</p>

4. di modificare il “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 1° febbraio 2021, sostituendo l'allegato “classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente A) del canone” con il documento allegato alla presente delibera denominato “allegato 1” che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

5. di modificare il “regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 1° febbraio 2021, modificando il titolo dell’articolo 56, come segue: **“Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni della componente b) del canone”**, ed inoltre all’articolo 56, introducendo il seguente comma 6:

6. Sono esenti dalla componente b) del canone gli impianti pubblicitari realizzati in esecuzione ed in adempimento di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art.119 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, per i quali l’impianto pubblicitario è esplicitamente definito e individuato contrattualmente e nel limite di importo non eccedente il valore della sponsorizzazione.

6. di dare atto che la presente delibera non richiede variazioni al bilancio di previsione;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.